

**REPUBBLICA ITALIANA Sent. 20/2023**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA**

Composta dai seguenti magistrati:

ROSATI dott.ssa Emma Presidente relatore

BENIGNI dott. Alessandro Consigliere

DEL POZZO dott.ssa Adriana Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio di responsabilità rubricato al n. 21238 del Registro di Segreteria ad istanza della Procura regionale nei confronti del sig. ..., rappresentato e difeso dall'avv. BARILATI MARCO del Foro di GENOVA, presso il quale è elettivamente domiciliato, presso il suo Studio sito in GENOVA, alla Via Assarotti, n. 48/6;

VISTO l'atto di citazione, datato 30 giugno 2022 e tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del giorno 26 gennaio 2023:

il relatore, Presidente dott.ssa Emma ROSATI, il pubblico ministero, Sostituto Procuratore generale dott.ssa Simona DESI, nonché l'avvocato difensore del sig. ..., avv. Marco BARILATI;

**RITENUTO IN FATTO**

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale con l'atto di citazione in epigrafe esponeva in fatto che in data 03 Dicembre 2020 (prot. n. 4036/2020) perveniva comunicazione di una notizia di danno da parte della Guardia di finanza, Tenenza ..., in relazione ad un'ipotesi di danno erariale per indebita erogazione di buoni spesa, avvenuta nell'anno 2020, da parte del signor ..., responsabile dell'ufficio dei servizi sociali del Comune di ... (Savona). Si trattava di una sussistenza economica prevista e disciplinata dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento PROTEZIONE CIVILE) n. 658 del 29 marzo 2020, emanata al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla situazione emergenziale correlata all'epidemia di COVID 19 per situazioni in stato di bisogno.

Secondo quanto accertato dai militari della GdF, i buoni venivano concessi irregolarmente, senza alcun controllo da parte del responsabile dell'area socio-assistenziale che, ai fini dell'erogazione, si limitava alla verifica della sola residenza all'interno del Comune di riferimento dei richiedenti, omettendo ogni accertamento circa la situazione patrimoniale dei richiedenti medesimi, il loro effettivo stato di bisogno e senza alcuna verifica circa la contestuale percezione di altri sussidi.

Ancora, secondo la Procura, molte istanze si presentavano come compilate in bianco o riportavano dati palesemente alterati. In particolare, veniva accertato che l'unica verifica espletata sulle domande dagli uffici amministrativi aveva avuto riguardo alla residenza nel Comune di ... (le uniche istanze, infatti, non ammesse al beneficio erano le 26 - su 422 presentate - scartate dal Comune per mancanza del requisito della residenza).

Le restanti 396 domande, in tesi accusatoria, in assenza di qualsivoglia controllo, venivano ammesse alla fruizione del beneficio.

Nel dettaglio, fra tutte le domande ammesse al beneficio (396) del buono spesa, n. 171 erano risultate, all'esame della GdF, compilate in bianco o incomplete, per mancata compilazione delle voci proposte (composizione nucleo familiare, percezione di altri sussidi, mancanza di indicazione del conto corrente, mancanza di indicazione del mutamento della condizione economica).

In relazione alle risultanze istruttorie la Procura regionale avendo ravvisato un'ipotesi di responsabilità amministrativa nei confronti del sig. ..., aveva emesso invito a fornire

deduzioni, ai sensi dell'articolo 67 del Codice della giustizia contabile, notificato in data 08.04.2022.

In data 23.05.2022 pervenivano le deduzioni difensive dell'invitato, con le quali egli sostanzialmente rappresentava l'assenza di un proprio comportamento negligente.

La Procura regionale, esaminate le deduzioni difensive, riteneva tuttavia sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale in capo al medesimo ..., nonché i relativi elementi probatori per la contestazione di detta responsabilità in giudizio e con l'atto di citazione in epigrafe ha chiamato in giudizio il dott. ....

Con articolata Memoria del 3 gennaio 2023, l'avvocato difensore del dott. ... si costituiva in giudizio ed eccepiva in diritto una serie di argomentazioni, previo inquadramento funzionale del ..., nell'ambito del Comune di ..., ove rivestiva fin dal 2014 il ruolo di titolare dell'Area socio assistenziale nonché di Direttore del Distretto sociosanitario n. 6 delle ...; ma egli vantava già una precedente esperienza nel settore socio sanitario, avendone rivestito il ruolo di responsabile fin dal 1999, dapprima nel Comune di ... poi nel Comune di ... e da ultimo nel Comune di ..., ove, con Determina dirigenziale n. 14106/2021 del 30 giugno 2021, il Dirigente rinnovava l'incarico in detto settore al Dott. ... medesimo fino al giugno 2023. Il difensore ha sottolineato come l'odierno convenuto, munito di laurea in sociologia, fosse Sociologo professionale, iscritto presso la Società italiana di sociologia, Sezione Liguria. Egli, pertanto, sarebbe sicuramente in possesso di specifica capacità professionale nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria, acquisita attraverso esperienze di lavoro ultrannuali che gli consentirebbero di gestire con la massima competenza il delicato settore.

Ciò premesso, la vicenda di cui trattasi, a parere del difensore, sarebbe caratterizzata da profili di estrema delicatezza che riguardano una platea di soggetti bisognosi di sostegno economico, versando in condizioni sociali e culturali spesso carenti e quindi bisognevoli di attenzioni particolari da parte del Comune, onde migliorarne il regime di vita.

Tutto questo, a parere del difensore, potrebbe rischiare di sfuggire a chi, come la Guardia di Finanza, è incaricato di svolgere una indagine all'unico fine di verificare la correttezza della gestione dei contributi sotto un profilo meramente formale e giuridico, prescindendo dagli aspetti socio-sanitari-economici che invece caratterizzano la platea dei potenziali utenti dei benefici di cui trattasi.

Secondo il difensore, la Procura regionale, condividendo in maniera del tutto acritica il rapporto della Guardia di finanza, ha finito per considerare a livello normativo anche *mere note di indirizzo dell'Anci e modelli di domanda privi di intrinseca obbligatorietà*; in tal modo costruendo i presupposti, invero inesistenti per il difensore, per dimostrare il comportamento, quantomeno gravemente colposo del dott. ....

La difesa ritiene errata l'interpretazione che il P.M. contabile riporta in citazione con riferimento al quadro normativo vigente all'epoca dei fatti, in quanto richiamerebbe solo alcuni contenuti dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, tuttavia, non terrebbe presenti anche ulteriori disposizioni contenute nell'Ordinanza di cui trattasi, in particolare, talune 'deroghe normative', con riferimento alle spettanze del 2020, che - unitamente a quella richiamata anche nell'atto di citazione, relativa all'inapplicabilità delle regole di cui al codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) - delineerebbero bene l'eccezionalità del momento storico emergenziale.

Al Comune di ... erano stati destinati fondi nella misura di € 75.317,29.

A seguito delle istruttorie condotte per esaminare le domande presentate, l'Ufficio facente capo al Dott. ... ne ammise 396 e erogò provvidenze economiche per un valore pari a €. 72.540,00, conseguendo in tal modo un risparmio di spesa rispetto agli impegni.

Ciò si rese possibile, perché l'Ufficio ottenne degli sconti dai fornitori.

A parere del difensore, il ... avrebbe eseguito correttamente quanto previsto dall'art. 2 comma 6 dell'Ordinanza citata, secondo cui *"l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID 19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico"*. Secondo il difensore perciò il ... non avrebbe arrecato alcun tipo di danno all'erario per avere comunque erogato il previsto contributo ad una platea di cittadini, residenti tutti e in ogni caso bisognevoli di aiuto economico. Il difensore ha contestato quindi l'assunto dell'Attore pubblico che ravviserebbe il danno nell'importo di € 31.780,00, derivante dalla sommatoria delle erogazioni sottoforma di buoni spesa fatte in favore di 171 beneficiari i quali, ad avviso della G.d.F., condiviso dal P.M. contabile, avrebbero tuttavia compilato le domande in maniera irregolare e quindi non avrebbero avuto alcun diritto a percepire il "bonus" di cui trattasi.

Tale conclusione attorea non convince la difesa, laddove si darebbe per scontato che l'irregolare compilazione comporti automaticamente che il richiedente non abbia i requisiti prescritti dall'Ordinanza, nel senso che non rientri nel novero di quei soggetti *"più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID 19 e tra quelli in stato di bisogno"*.

Sostanzialmente, a parere della difesa, né la G.d.F. né il P.M. contabile darebbero dimostrazione della carenza dei requisiti in capo ai 171 richiedenti di cui alle domande contestate.

La difesa si è soffermata poi in particolare, a titolo di esempio, su 23 domande (per un totale di 5.000,00€), quelle di cui ai nn. 13, 41, 47, 49, 57, 68, 71, 76, 81, 87, 97, 98, 101, 111, 125, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146 e 162 dell'elenco contenente le 171 domande irregolari, per le quali le specificazioni di irregolarità riguarderebbero in generale l'omissione dello stato di dipendente, ovvero l'aver percepito la NASPI ovvero ancora lo stato di dipendente di alcuni familiari, ma che sarebbero tutte legittime; e inoltre anche altre 7 domande, ritenute irregolari in quanto totalmente in bianco (le nn. 19, 38, 40, 69, 95, 99, 148), per un totale di € 1.600,00, sarebbero tutte legittime anch'esse, posto che, in generale, le motivazioni di esclusione non sarebbero riferite alla mancanza dello stato di bisogno, ma avrebbero carattere meramente formale di errore o incompletezza nella compilazione della domanda.

Secondo la difesa, il P.M. contabile, limitandosi a seguire in maniera pedissequa quanto segnalato dalla G.d.F. avrebbe omesso qualsivoglia istruttoria idonea a dare dimostrazione che i buoni spesa in questione sono stati erogati a soggetti non in stato di bisogno, desumendo erroneamente tale inidoneità soltanto dall'irregolarità formale delle relative istanze, per lo più compilate da soggetti ignoranti o poco istruiti.

L'atto di citazione perciò non conterrebbe alcun elemento idoneo a dare dimostrazione del danno; peraltro, le erogazioni effettuate dall'Ufficio dei servizi sociali di ... sarebbero in realtà tutte correlate ad un effettivo stato di bisogno della platea dei richiedenti e l'importo complessivo erogato rientrerebbe interamente nelle risorse messe a disposizione per tale scopo.

La difesa di parte si è poi dilungata, anche con citazioni conformi della giurisprudenza d'appello di questa Corte, sulla mancanza anche dell'elemento soggettivo della responsabilità in capo al ..., carente di dolo e colpa grave.

Si è rilevato in proposito come l'Ufficio facente capo al dott. ... si rivelò, in quella contingenza, della massima efficienza nel portare a termine l'obiettivo del Governo di assicurare un immediato sostentamento economico a persone in precarie condizioni economiche.

Nel caso in esame, perciò, non potrebbe parlarsi di inosservanza del minimo di diligenza, in considerazione della tempestiva organizzazione approntata dal dott. ... per far fronte ad una situazione caratterizzata da oggettive ed eccezionali difficoltà operative.

La difesa ha chiesto conclusivamente l'assoluzione del ... da ogni addebito, con rigetto dell'atto di citazione, avendo egli sempre agito con perizia e prudenza nell'adempimento del proprio dovere, a maggior ragione in quel periodo emergenziale. L'atto di citazione sarebbe perciò infondato, attesa la mancanza di qualsivoglia elemento che faccia sussistere nei confronti del suo assistito alcuna ipotesi di responsabilità, in relazione ai fatti di cui trattasi; in primis, per insussistenza del danno e inoltre, perché il comportamento assunto dal medesimo non può essere ritenuto gravemente colposo, tenuto conto delle circostanze che caratterizzarono lo svolgimento dei fatti.

Ha richiamato infine l'attenzione sulla "*relazione complessiva*" che il dott. ... ha messo a disposizione degli Organi comunali (in atti) al fine di illustrare sia gli adempimenti svolti, sia i bonus erogati ai richiedenti e sia le analitiche motivazioni che hanno indotto l'Ufficio a consentire le erogazioni.

In subordine ha chiesto la rideterminazione del *quantum* del danno risarcibile decurtando gli importi indicati nella Memoria e in ogni caso di esercitare il potere riduttivo, nella misura più ampia possibile, ai sensi degli artt. 1, comma 1 bis, L. n. 20/1994 e 52 R.D. n. 1214/1934.

All'odierna udienza pubblica le parti hanno illustrato i rispettivi atti scritti, ulteriormente argomentando e concludendo in modo conforme ad essi.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

La fattispecie all'esame del Collegio riguarda le risorse per la c.d. 'solidarietà alimentare' che il Governo prevede quale primo intervento emergenziale introdotto nella fase di esordio della pandemia da COVID 19, con l'intento di finanziare aiuti diretti da parte dei Comuni italiani ai nuclei familiari più bisognosi. In proposito il Collegio ritiene di dover subito precisare che tutta la serie di normative emergenziali entrate in vigore nel momento storico contingenziale della pandemia da virus Covid 19 (soprattutto nel corso dell'anno 2020) sono evidentemente caratterizzate in generale da urgenza e pronto intervento nei settori della vita sociale più colpiti dalla pandemia e particolarmente attenzionati dal Governo Italiano, per i quali le medesime sono state di volta in volta dettate.

Quanto al caso di specie, riguardante, come detto, la problematica inerente la necessaria solidarietà emergenziale alimentare in quel periodo di pandemia, rilevante soprattutto a livello locale, va rappresentato che a tal proposito, con Ordinanza della Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile n. 658 in data 29 marzo 2020, fu disposto il trasferimento di 400 milioni di euro in favore dei Comuni italiani, per fronteggiare l'emergenza alimentare legata alla pandemia da COVID 19: detta Ordinanza autorizzava ciascun Comune all'acquisizione in deroga, rispetto alle ordinarie procedure prescritte dal Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), di 'buoni-spesa' utilizzabili per gli acquisti di generi alimentari, presso esercizi convenzionati, indicati in apposito elenco pubblicato da ciascun Comune sul rispettivo sito istituzionale ovvero all'acquisto di generi alimentari di prima necessità.

L'articolo 2, 6° comma dell'Ordinanza citata disponeva in particolare che "*l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID 19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico*".

La stessa Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 prevedeva ulteriori disposizioni di dettaglio, onde rendere più agili le procedure amministrative sottese alla elargizione dei benefici *de quibus*, e segnatamente quelle sull'inapplicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e quelle di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento alle spettanze del 2020. Tali deroghe -

unitamente a quella relativa all'inapplicabilità delle regole di cui al codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) - delineano bene l'eccezionalità del momento emergenziale che si viveva e del conseguente, urgente, intervento del Governo in carica per sostenere la popolazione colpita dagli eventi correlati al Covid-19, onde mitigarne l'impatto.

Tanto premesso, è convinzione del Collegio che la normativa *de qua* ha disposto nel senso di dare priorità ai soggetti non già assegnatari di altro sostegno pubblico, ma non vieterebbe affatto - ferma restando tale priorità - di annoverarli tra coloro che fossero meritevoli del contributo, ovviamente a condizione che si tratti di nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza e di soggetti in stato di bisogno. Ciò doveva comportare conseguentemente, in generale, un necessario snellimento delle procedure amministrative rispetto alle norme più stringenti, dettate in condizioni di normalità, onde realizzare interventi efficaci e tempestivi e non potrebbe non riguardare anche le procedure attinenti all'individuazione e all'erogazione dei contributi in concreto previsti per far fronte a situazioni di bisogno alimentare in periodo pandemico, ferma restando l'appartenenza alla categoria di soggetti versanti in precarie condizioni economiche familiari e comunque in stato di bisogno: fatto che peraltro sembra risultare incontrovertito per il Comune di ..., dagli atti acquisiti.

Come risulta altresì dall'allegato all'Ordinanza presidenziale *de qua*, al Comune di ... sono stati destinati fondi nella misura di € 75.317,29; risulta inoltre in atti che L'Ente, prima di procedere all'erogazione, aveva assunto un impegno di spesa pari a € 70.000,00; successivamente, in considerazione delle richieste pervenute, previa variazione di bilancio, lo aveva aumentato a €. 75.317,29, vale a dire pari allo stanziamento ricevuto secondo la Delibera della G.M. n. 42/2020 e le Determine di impegno n. 283/2020; n. 293/2020; n. 424/2020; n. 872/2020.

Ciò rappresentato, non sembra errare la difesa di parte quando precisa che non avere predisposto una "graduatoria" dei richiedenti il sussidio, specificando i casi di priorità, si sarebbe potuto risolvere in una effettiva irregolarità, suscettibile di qualificazione dannosa, soltanto nel caso in cui taluno dei richiedenti, in rapporto con le risorse disponibili, fosse stato escluso. Ma ciò non si sarebbe, in fattispecie, verificato, per cui l'ipotesi accusatoria appare priva di giuridico fondamento.

Neppure emergerebbe dalle circostanze addotte dalla Procura attrice che taluni richiedenti, seppure aventi caratteristiche prioritarie, siano stati posposti rispetto ad altri soggetti ritenuti non prioritari. A ciò, deve aggiungersi che, in sede di liquidazione dei buoni spesa in favore dei negozianti convenzionati, sono stati conseguiti, in effetti, risparmi, ottenendosi degli sconti, nella misura di €. 2.777,29.

Orbene, il fatto che talune domande abbiano presentato profili di irregolarità formale non significa necessariamente che i relativi richiedenti non versassero in quelle precarie condizioni di bisogno per vedersi negato il beneficio. A ben guardare si tratta infatti di mere irregolarità nella compilazione delle domande che non postulano necessariamente quale corollario che esse abbiano i connotati di illiceità che le renderebbero foriere di danno erariale, posto che la Procura regionale non ha fornito alcuna dimostrazione che le intenzioni dei compilatori fossero nel senso di trasmettere dati non veritieri.

Il Collegio ritiene peraltro inconferente il riferimento alle omissioni contestate 'alla luce del modello di domanda predisposto dall'ANCI' e utilizzato dall'Ente. In proposito va rammentato come l'ANCI, a meri fini di uniformità, evidentemente, abbia ideato e diffuso il modello da compilare per l'ottenimento di ridetti benefici e che in ogni caso esso non può avere alcun valore vincolante, né per l'amministrazione comunale né per lo stesso soggetto residente compilante, in stato di bisogno che, in ipotesi, avrebbe potuto anche presentare domande liberamente compilate. Ciò che invece sembra rilevare in fattispecie è solo l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio e le sue prescrizioni, in base alle quali l'erogazione del beneficio andava effettuata a prescindere da formalità prestabilite, dovendosi

evidentemente privilegiare l'aspetto della "solidarietà alimentare" nei confronti della popolazione residente più bisognosa di aiuti, in un contesto, quale quello emergenziale dovuto al covid-19 che mal si concilierebbe con rigide procedure burocratiche, specialmente laddove si consideri che la platea dei beneficiari era caratterizzata da soggetti, anche stranieri, con scarsa (o alcuna) capacità di leggere e/o di comprendere un testo e/o con un livello di istruzione minimo, se non, addirittura, assente.

Per una esigenza di uniformità, lo si ripete, L'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) diramò anche alcune note d'indirizzo (nota di indirizzo ANCI n. 30/VSG/SD del 30 marzo 2020) con il modello della domanda (Autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare) finalizzata all'ottenimento dei benefici *de quibus*, che i richiedenti dovevano compilare, ma rimaneva comunque ferma la discrezionalità degli enti locali non prescrivendo, l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio, alcun obbligo giuridico di approvazione di atti d'indirizzo da parte della Giunta comunale, in merito alla individuazione dei criteri per la platea dei beneficiari dei sussidi *de quibus*. Era perciò diretta competenza dell'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individuare la platea dei beneficiari (e il relativo contributo) tra i nuclei familiari, residenti, più esposti agli effetti perniciosi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID 19 e tra quelli in stato di bisogno, senza alcuna procedura vincolante ma dando unicamente priorità a quelli - tra i residenti - che non fossero anche intestatari di alcun altro sostegno economico (RDC, REL, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni o altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

La normativa di riferimento perciò non prevedeva alcuna particolare formalità procedurale (e non poteva prevederla, atteso lo stato di pandemia e la necessità di dettare norme di tempestiva attuazione) atta ad individuare la platea dei soggetti bisognosi del sussidio *de quo* né prescriveva specifici criteri, limitandosi a determinare la finalità del sussidio economico e la sussistenza dello stato di bisogno, correlata alla pandemia da COVID 19 e specificando solamente la necessità di dare priorità a coloro che già non fruivano di altre forme di sussidio. Tanto considerato, il Collegio ritiene che l'Ordinanza di cui si discute abbia voluto privilegiare senz'altro l'aspetto della solidarietà alimentare in un contesto, quale quello emergenziale, vissuto soprattutto nell'anno 2020, dovuto alla pandemia da COVID 19, che mal si concilierebbe con la previsione di rigide regole e procedure burocratiche farraginose, dovendo incidere tempestivamente ed efficacemente su una platea di cittadini versanti in stato di bisogno, per cui l'erogazione del beneficio alimentare andava effettuata a prescindere da rigide formalità prestabilite.

In fattispecie, il Collegio ritiene che sia sufficiente - onde valutare la correttezza del lavoro degli uffici diretti dal dott. ... - avere opportuno riguardo ad alcune date: - 30 marzo 2020, deliberazione n. 42 adottata dalla Giunta comunale per prendere atto della necessità di "*procedere con massima urgenza alla variazione di bilancio per consentire di finanziare le azioni occorrenti all'utilizzo del contributo assegnato dalla Presidenza del Consiglio Dei Ministri e così procedere alle misure di contrasto Covid 19*"; - 6 aprile 2020, avviso pubblico con scadenza alle ore 18, per avere manifestazioni di interesse alla fornitura di buoni spesa da parte di esercenti commerciali siti nel territorio di ...; - 9 aprile 2020, determinazione n. 283 adottata dal dott. ..., avente per oggetto: "*Sostegno alimentare per l'acquisto di generi di prima necessità per i nuclei familiari colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid 19*", con cui venivano accreditati diversi esercizi commerciali alla realizzazione del servizio di sostegno alimentare nei confronti dei cittadini in difficoltà economiche.

Nel corso poi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 venivano raccolte, esaminate e liquidate n. 376 domande su 402 pervenute da altrettanti nuclei familiari richiedenti il contributo.

Ciò comportò che nel termine di 90 giorni il Comune di ... e per esso il servizio socio-sanitario retto dal dott. ... desse completa esecuzione a quanto disposto in via di urgenza dall'Ordinanza della Protezione Civile.

Il tempestivo, doveroso e necessario adempimento è stato di fatto possibile soltanto riducendo al minimo le formalità procedurali e valorizzando, invece, l'apporto della conoscenza personale degli addetti al servizio socio-sanitario comunale nei confronti della popolazione residente e richiedente gli aiuti economici.

In un contesto storico - quale quello che recentemente abbiamo vissuto - caratterizzato dal dilagare dell'epidemia da Covid 19, che, soprattutto all'inizio, appariva sconosciuta e assai nefasta, era necessario prevedere l'adozione in ambito lavorativo del c.d. 'smart working', ma appariva altresì necessario adottare procedure eccezionali e celeri per assicurare - così come risulta abbia fatto il servizio socio-sanitario di ... - anche la massima presenza del personale in servizio - trattandosi di servizi essenziali - ritenuta necessaria, proprio per monitorare personalmente la gestione delle domande presentate dalle persone bisognose di aiuto, al fine di rendere tempestivamente disponibili i buoni spesa, erogati grazie allo stanziamento della Protezione Civile e venire in aiuto alla popolazione più bisognosa.

Risultò in particolare che, nel periodo in questione, il personale dell'Area socio-assistenziale di quel Comune si alternava in presenza ogni settimana per garantire la continuità assistenziale, svolgendo l'istruttoria relativa alle richieste, avvalendosi non soltanto dei dati contenuti nelle istanze, ma integrandoli mediante ulteriori elementi desumibili dalle banche dati, relazioni sociali, conoscenza diretta della popolazione bisognosa onde poter verificare altra documentazione già in possesso dei servizi socio-assistenziali medesimi e fare un controllo incrociato. L'esame formale del contenuto della domanda (adottata secondo il modello suggerito dall'Anci) non era dunque l'unica modalità per espletare l'istruttoria e pervenire al suo accoglimento, atteso che l'esito della stessa doveva essere evidentemente altresì fondato su una serie di conoscenze personali e di altri elementi già in possesso del Servizio in base ai quali era possibile appurare il diritto ad ottenere il contributo da parte della cittadinanza bisognosa. Peraltro, trattandosi di Comune di medio-piccola dimensione (poco più di 13.000 abitanti), è del tutto ragionevole presumere che i nuclei familiari versanti in stato di grave disagio economico fossero conosciuti nel contesto sociale e da parte degli uffici dell'area socio-sanitaria-assistenziale del Comune di .... Del resto - come anche ribadito condivisibilmente in pubblica udienza dall'avvocato difensore e come risulta in atti - dalla disamina delle domande tese ad ottenere il ridetto beneficio emerge - contrariamente all'assunto della Procura regionale, che ha negato ogni tipo di controllo - che le domande medesime furono vagliate e controllate, prima di accordare il beneficio *de quo*: basti vedere, a conferma, in particolare, all., sub C, alla Relazione complessiva sul rilascio dei buoni spesa COVID 19 (marzo-maggio 2020) redatta dal Responsabile dell'Area Servizi socio-assistenziali del Comune di ..., in atti.

Alla luce di quanto sopra esposto, avuto particolare riguardo alla contingenza storica in cui è maturata la vicenda *de qua*, caratterizzata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, considerata altresì l'esigenza di assicurare l'aiuto economico con la massima celerità ai nuclei familiari più bisognosi, tanto che l'Ordinanza della Presidenza del consiglio non prescriveva particolari procedure amministrative, sembra emergere, a parere del Collegio, con evidenza, l'insussistenza di qualsivoglia colpa, tanto meno di colpa grave, in capo all'odierno convenuto, che si adoperò invece con efficienza onde poter fornire alla popolazione più bisognosa l'aiuto economico di cui aveva bisogno; risulta peraltro altresì difficile, a parere del Collegio, poter individuare persino un danno erariale nella vicenda *de qua*, atteso che, non può senz'altro evincersi da una irregolarità formale della compilazione delle domande, una illiceità, foriera di danno erariale, senza averne dato minimamente dimostrazione, né può dirsi che non si sia in fattispecie rispettato il principio della priorità da dare alle domande di coloro che non fossero

beneficiari di altre provvidenze assistenziali, posto che – una volta esaurita la platea di coloro che non fossero già sovvenzionati ad altro titolo – si poteva del tutto legittimamente (rispettando beninteso l'entità dello stanziamento in bilancio di somme a tal fine previste per il Comune di ...) ammettere a tale beneficio anche altri soggetti residenti in stato di bisogno, pur se già destinatari di altri sussidi. La norma, infatti, non prevedeva l'esclusione dal beneficio di questi ultimi, ma solamente di dare priorità a coloro che non avessero altri sussidi. In altre parole, non v'era alcuna preclusione normativa nei confronti di ulteriori beneficiari in stato di bisogno, ma solo l'avvertenza di beneficiare dapprima coloro che non godessero di altri sussidi economici, nel rispetto dello stanziamento di bilancio.

In proposito il Collegio deve ancora rimarcare che al Comune di ... vennero destinati fondi nella misura di euro 75.317,29, mentre lo stesso Comune prima di procedere all'erogazione di spesa aveva assunto un impegno pari a euro 70.000,00, poi aumentato ad euro 75.317,29 (pari allo stanziamento ricevuto), previa variazione di Bilancio, in considerazione delle richieste *medio tempore* intervenute. (Cfr., Delibera G.M. n. 42/2020; Determine di impegno nn. 283, 293, 424/2020, in atti).

Risulta dagli atti che a seguito delle istruttorie condotte dal Comune in parola per esaminare le domande pervenute, l'ufficio socio-assistenziale del Comune medesimo ne ammise n. 396 su 422 presentate ed erogò provvidenze economiche pari a euro 72.540,00, dunque con un risparmio di spesa, rispetto allo stanziamento, di euro 2.777,29.

Non si rilevano irregolarità di sorta in questo operato, né tantomeno illiceità.

Sul punto che precede non sembra errare la difesa di parte quando sostiene che l'attore pubblico non abbia dimostrato l'esistenza dell'elemento dannoso; in effetti, atteso che le erogazioni effettuate per le provvidenze economiche di cui trattasi risultano tutte effettuate in relazione ad effettivi stati di bisogno della platea dei cittadini residenti e a fronte del fatto per cui l'importo complessivamente erogato rientra interamente nelle risorse messe a disposizione per tale scopo sociale-assistenziale – in un periodo particolarmente delicato per tutti e attenzionato dal Governo Italiano – non sembra al Collegio potersi individuare in fattispecie neppure l'elemento oggettivo basilare perché possa parlarsi di responsabilità erariale.

Il teorema accusatorio per cui da eventuali irregolarità nella compilazione delle domande di sussidio debba intravedersi un illiceità di fondo, volta a trasmettere dati non veritieri, non è provato né sembra corrispondere alla realtà locale dei presentanti domanda di sussidio, di residenti in stato di bisogno, per lo più ignoranti, alcuni dei quali stranieri e poco o per nulla istruiti.

Inoltre va anche ribadito che non risulta né vi è prova da parte della Procura regionale che in fattispecie vi siano stati cittadini pretermessi ovvero posposti rispetto ai percettori di altre provvidenze economiche.

L'azione erariale pertanto non può trovare favorevole accoglimento.

Si liquidano a favore del dott. ... le spese legali come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la LIGURIA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando

**RIGETTA**

La domanda attorea per carenza di prove degli elementi oggettivo e soggettivo della responsabilità erariale.

**LIQUIDA**

In favore del convenuto dott. ... le spese legali nella misura di euro 5.314,00, secondo la Tabelle di cui al DM n. 55/2014, come aggiornate dal DM n. 147/2022.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(dott.ssa Emma ROSATI)

(Firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 10 febbraio 2023

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

F.to digitalmente 22